

N. 01431/2009 REG.DEC.
N. 02304/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sul ricorso numero di registro generale 2304 del 2009, proposto da:
Ance Siracusa Sezione Costruttori Edili Confindustria Siracusa,
rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Scuderi, Gianluca Rossitto,
con domicilio eletto presso Andrea Scuderi in Catania, via V.
Giuffrida, 37;

contro

Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali e P.I.,
Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del bando di gara pubblicato sulla G.U.R.S. parte II° n. 36 del 4
settembre 2009, relativo all'affidamento mediante pubblico incanto
dell'appalto dei "lavori di restauro e sistemazione museale della

Tonnara di Santa Panagia a Siracusa da destinare al Museo del Mare";
-dell'allegato disciplinare e della delibera di approvazione ed
indizione della gara;
-di tutti gli atti e provvedimenti precedenti o successivi, comunque
presupposti, connessi e/o consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente,
ai sensi dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;

RITENUTO che, ad una prima delibazione sommaria, i motivi
dedotti a sostegno del ricorso si appalesano assistiti da sufficiente
"fumus boni juris;

RITENUTO altresì che, pure ad un primo esame, si configura nella
specie il predetto specifico requisito dell'estrema gravità del danno e
della correlata o conseguente urgenza della tutela cautelare
monocratica, prescritto dal menzionato art. 21, 9° comma, della
legge n. 1034/1971, introdotto dall'art. 3, 1° comma, della legge n.
205/2000, tenuto conto, da un lato, che l'apertura delle offerte è
fissata per il 14 ottobre 2009 e che soltanto l'immediata sospensione
del bando di gara in questione può consentire, in prosieguo, la
presentazione di un'offerta "seria" alla gara (e cioè congrua e
remunerativa) da parte di ogni impresa che intenda partecipare, e
tenuto altresì conto, dall'altro, dell'interesse pubblico alla massima
partecipazione delle imprese al procedimento di cui trattasi;

P.Q.M.

1-ACCOGLIE la suindicata domanda di misure cautelari provvisorie, così come espressamente previsto dal ripetuto art. 21, 9° comma, della legge n. 1034/1971, introdotto dal menzionato art. 3, 1° comma, della legge n. 205/2000, e, per l'effetto, sospende il bando di gara e tutti gli altri atti impugnati con il ricorso indicato in epigrafe;

2-FISSA la camera di consiglio del 22 ottobre 2009 per la sottoposizione del presente decreto presidenziale cautelare al Collegio, così come prescritto dalla predetta disposizione di legge;

3-DISPONE che la notifica del presente decreto all'Amministrazione intimata venga effettuata dal ricorrente anche soltanto a mezzo telefax, come espressamente previsto dall'art. 12 della predetta legge n. 205/2000 e, genericamente, dall'art. 151 c.p.c.;

4-ORDINA che il presente decreto venga immediatamente eseguito dall'Amministrazione intimata.

Il presente decreto viene depositato presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne immediata comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania il giorno 13/10/2009.

Il Presidente
Vincenzo Zingales